SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 139**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 maggio 1995, n. 233.

Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino al riordinamento dell'attività spaziale nazionale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) è sottoposta alle disposizioni della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore generale dell'ASI decadono dall'incarico; dalla stessa data sono altresì sciolti gli organi consultivi dell'ente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ASI è affidata a un amministratore straordinario di riconosciuta autorevolezza, di elevata capacità manageriale e competenza scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere sulla proposta di nomina ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. L'amministratore straordinario esercita le funzioni attribuite dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, al presidente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale. L'amministratore straordinario, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'ASI, può nominare, per il periodo di durata della sua carica, fino a due direttori esecutivi, definendone le funzioni e i compiti relativi. L'amministratore straordinario, tra le priorità, conclude l'*iter* dei provvedimenti relativi al personale, previsti dagli articoli 1, comma 5, 16 e 19 della citata legge n. 186 del 1988, non ancora pienamente attuati. L'amministratore straordinario avvia le procedure concorsuali per il completamento della pianta organica.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede al rinnovo dei componenti il collegio dei revisori dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 30 maggio 1988, n. 186. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dell'amministratore straordinario di cui al comma 3 del presente articolo, fatte salve le competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legislazione vigente. I componenti del collegio dei revisori dei conti cessano dalla carica contestualmente all'amministratore straordinario.

Art. 2.

1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo 1 assicura al Governo la collaborazione tecnica per rinegoziare il contributo italiano all'Agenzia spaziale europea (ESA) per i programmi opzionali, rivede i programmi nazionali e quelli di collaborazione internazionale e predispone, entro centottanta giorni dalla nomina, un piano di riassetto economico-finanziario dell'ASI che consenta di rivedere i programmi già avviati del piano spaziale 1990-1994. Il piano è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, ed è trasmesso alle Camere.

Art. 3.

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione composta da nove esperti qualificati, di cui cinque scelti, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, nel settore della ricerca scientifica, due nel settore delle tecnologie industriali e due nel settore delle discipline economico-giuridiche. Tale commissione sostituisce a tutti gli effetti gli organi consultivi sciolti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ed ha altresì il compito di esprimere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica un parere relativo alla quota del finanziamento da attribuire alla ricerca scientifica fondamentale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186. Tale quota è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione della legge di riforma dell'ASI e comunque non oltre la cessazione dalla carica dell'amministratore straordinario di cui all'articolo 1, ai programmi di ricerca scientifica fondamentale proposti dalla commissione di cui al comma 1 del presente articolo è destinato un finanziamento per un ammontare comunque non inferiore a 60 miliardi di lire.

Art. 4.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione composta da cinque esperti di chiara fama nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, dell'economia industriale e della gestione aziendale, che non abbiano

fatto parte degli organi dell'ASI, con il compito di condurre un esame critico dell'attività spaziale nazionale, con particolare riguardo al periodo compreso tra la data di costituzione dell'ASI e la data di entrata in vigore della presente legge al fine di acquisire gli elementi conoscitivi e di valutazione necessari per riorganizzare gli strumenti di governo del settore spaziale con priorità per l'ASI, per elaborare il nuovo piano spaziale nazionale anche secondo un criterio di riequilibrio tra i programmi di partecipazione all'ESA e i programmi nazionali, e per definire il ruolo dell'Italia in campo spaziale nel contesto internazionale, ed in particolare europeo.

2. Sull'esito dell'esame di cui al comma 1 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta una relazione al Parlamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Ferme restando le disposizioni della legge 30 maggio 1988, n. 186, e sulla base di quanto stabilito nella deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 30 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1991, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il contributo italiano all'ASI per la gestione delle attività spaziali, già iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è suddiviso in due distinti capitoli di bilancio: il primo destinato ai programmi nazionali e bilaterali, il secondo destinato ai programmi di collaborazione dell'ESA. Entrambi gli stanziamenti, che insieme concorrono al finanziamento del piano spaziale nazionale, sono determinati dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. La gestione dei due stanziamenti resta demandata all'ASI.

2. Le spese per il funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge sono a carico del bilancio dell'ASI.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici»

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 della legge 30 maggio 1988, n. 186 (Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana):

«Art. 1 *(Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana)*. — 1. È istituita l'Agenzia spaziale italiana (ASI), di seguito anche denominata Agenzia.

2. L'ASI ha personalità giuridica di diritto pubblico: ha sede in Roma; è sottoposta alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. L'ASI succede nei rapporti relativi alle attività svolte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sulla base delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la gestione del Piano spaziale nazionale, ad eccezione dei rapporti di lavoro per i quali si applicano le norme di cui all'art. 19.

4. Sono trasferiti all'ASI gli impianti e le strutture del CNR per l'espletamento dei compiti ad esso precedentemente affidati dal CIPE in materia spaziale.

5. Gli atti compiuti dall'ASI per l'attuazione dei suoi compiti istituzionali sono disciplinati dalle norme di diritto privato».

«Art. 12 *(Collegio dei revisori dei conti)*. — 1. Il collegio dei revisori è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.

2. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il coordinamemto delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il presidente e i membri effettivi sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione statale. Il presidente, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro nell'ambito dei ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; gli altri due membri sono designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti dell'ASI; vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consuntivo e su quello di previsione.

5. Il presidente e i membri del collegio dei revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori si avvale del personale dell'ASI.

7. Il presidente del collegio dei revisori o uno dei componenti, designato dallo stesso presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 186/1988:

«Art. 4 *(Piano spaziale nazionale)*. — 1. L'Agenzia predispone il Piano spaziale nazionale a partire dalla scadenza del Piano 1984-1988.

2. Il Piano ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato annualmente in conformità ai contenuti della relazione annuale di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*.

3. Il Piano, redatto in conformità ai criteri di ordine generale deliberati dal CIPE, contiene anche la indicazione delle attività che l'ASI prevede di sviluppare nello svolgimento dei compiti indicati all'art. 2 e del presumibile fabbisogno finanziario.

4. Una quota del finanziamento previsto dal Piano, definita annualmente in una misura non inferiore al 15 per cento, è riservata alle attività di ricerca scientifica fondamentale».

Note all'art. 5

— Per il riferimento alla legge n. 186/1988 si veda in nota all'art. 1.

— La deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 30 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 13 agosto 1991 riguarda: «Approvazione linee generali del Piano spaziale nazionale per gli anni 90-94».

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a)-*c*) (*omissis*);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1132):

Presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (PODESTÀ) il 12 novembre 1994.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 18 novembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 23 novembre 1994 e approvato il 24 novembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1695):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 5 dicembre 1994, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla X commissione il 14 dicembre 1994, 21, 22 e 29 marzo 1995.

Esaminato in aula il 10 maggio 1995 e approvato, con modificazioni, l'11 maggio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1132/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 18 maggio 1995, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 25 maggio 1995.

95G0270

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 1995.

Soppressione della sezione doganale di Monte Croce Carnico dipendente dalla dogana principale di Udine.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e dell'ordinamento del relativo personale;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Considerata la proposta di soppressione della sezione doganale di Monte Croce Carnico, dipendente dalla dogana principale di Udine, avanzata dalla competente direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Trieste;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere tale sezione doganale in conseguenza dell'adesione dell'Austria all'Unione europea;

Decreta:

Articolo unico

La sezione doganale Monte Croce Carnico, dipendente dalla dogana di Udine è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A3340

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 maggio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° novembre 1994 al 15 aprile 1995 nella provincia di Cagliari;

siccità dal 1° novembre 1994 al 15 aprile 1995 nella provincia di Nuoro;

siccità dal 1° novembre 1994 al 15 aprile 1995 nella provincia di Oristano;

siccità dal 1° novembre 1994 al 26 aprile 1995 nella provincia di Sassari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cagliari:

siccità dal 1° novembre 1994 al 15 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* ed *f)*, nell'intero territorio provinciale.

Nuoro:

siccità dal 1° novembre 1994 al 15 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* ed *f)*, nell'intero territorio provinciale.

Oristano:

siccità dal 1° novembre 1994 al 15 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* ed *f)*, nell'intero territorio provinciale.

Sassari:

siccità dal 1° novembre 1994 al 26 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* ed *f)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A3441

DECRETO 23 maggio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazio-

ne nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 3 gennaio 1995 al 14 gennaio 1995 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Foggia:

eccesso di neve dal 3 gennaio 1995 al 14 gennaio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Alberona, Biccari, Casalnuovo Monterotaro, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Deliceto, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Orsara di Puglia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco La Catola, Troia, Vico del Gargano, Volturara Appula e Volturino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A3442

DECRETO 23 maggio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Benevento.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 3 gennaio 1995 al 5 gennaio 1995 nella provincia di Avellino;

eccesso di neve dal 3 gennaio 1995 al 5 gennaio 1995 nella provincia di Benevento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, con esclusione di quelli alle infrastrutture ed alle opere di bonifica, in mancanza del nesso diretto di causalità con gli eventi stessi;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino:

eccesso di neve del 3 gennaio 1995, del 4 gennaio 1995, del 5 gennaio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3; comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Angelo all'Esca, Savignano Irpino, Sturno, Vallata, Villamaina e Villanova del Battista.

Benevento:

eccesso di neve dal 3 gennaio 1995 al 5 gennaio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Baselice, Bonalbergo, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in Val Fortore, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Marco dei Cavoti, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio e Sassinoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A3443

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Approvazione del contratto di impresa tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica e la Compla.Sint S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994 che ha attribuito al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica le competenze in materia di contrattazione programmata;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 675/1994 che disciplinano, tra l'altro, la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica e la gestione del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986 e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Viste le delibere del CIPE del 29 dicembre 1986 e del 29 marzo 1990, concernenti, tra l'altro, le procedure della contrattazione programmata;

Viste le delibere del CIPI e del CIPE in data 2 febbraio 1990 contenenti indirizzi di politica industriale nel Mezzogiorno;

Vista la domanda di accesso alla contrattazione programmata presentata in data 29 luglio 1992 dalla Compla.Sint S.p.a.;

Considerato che gli investimenti previsti nel piano dell'azienda sono stati avviati entro il 21 agosto 1992, e che pertanto rientrano nella previsione dell'art. 1, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge n. 415/1992 come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992;

Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato trovano copertura sulle disponibilità derivanti dalle modifiche già apportate ai contratti di programma in essere;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di impresa tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Compla.Sint S.p.a. che comporta investimenti per 93.778 milioni di lire così ripartiti:

	Milioni di lire
Investimenti tecnologico-industriali (comprese lire 3.339 milioni per scorte)	85.778
Centro di ricerca	4.650
Progetti di ricerca	3.350
Totale	93.778

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle agevolazioni finanziarie di seguito indicate:

2.1. quanto agli investimenti tecnologico-industriali da realizzare nell'area industriale di S. Nicola di Melfi (Potenza), che ammontano a 82.439 milioni di lire, contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978, così come modificato dall'art. 9 della legge n. 64/1986, con l'attribuzione delle maggiorazioni di 1/5, a norma del sopracitato art. 69, commi 4 e 5, del testo unico n. 218/1978;

2.2. per gli investimenti indicati al precedente punto 2.1 e per le scorte previste in 3.339 milioni di lire, finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo unico n. 218/1978 come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986;

2.3. quanto agli investimenti relativi al centro di ricerca, da realizzarsi attraverso un consorzio da costituirsi nell'area industriale di S. Nicola di Melfi

(Potenza), contributo in conto capitale di cui all'art. 70 del citato testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 218/1978, con la maggiorazione del quinto settoriale previsto dall'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986 e finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del citato testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9 della legge n. 64/1986;

2.4. quanto ai progetti di ricerca, da realizzarsi all'interno del centro di ricerca sopra indicato, contributo in conto capitale nella misura dell'80% come previsto dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.

3. A fronte della realizzazione del piano progettuale di cui al precedente punto 1, l'onere a carico dello Stato è valutato in lire 47.850 milioni, da concedersi ed erogarsi una volta completate favorevolmente le procedure amministrative di norma.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumento degli oneri dello Stato indicati al precedente punto 4, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 415/1992 come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992.

Le variazioni che comportino modifiche sostanziali o spese superiori al 20% per singole tipologie d'investimento del piano progettuale, dovranno essere autorizzate dal CIPE; le altre variazioni saranno valutate dal competente Servizio del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

5. Quanto al progetto di formazione, il fabbisogno complessivo previsto in lire 8.276 milioni sarà coperto con il ricorso ad altre fonti di finanziamento diverse dalla legge n. 64/1986, a valere su altre normative nazionali, regionali o comunitarie.

6. Il piano progettuale comporta una occupazione complessiva di 330 unità, di cui 20 addetti alla ricerca.

7. Le domande di agevolazioni finanziarie dovranno essere presentate dalla società beneficiaria al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla banca finanziatrice entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto. I decreti di concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal contratto dovranno essere emessi entro il 31 dicembre 1995.

8. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede alla stipula e all'attuazione del contratto di impresa, secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura che l'attuazione della presente determinazione sia effettuata in conformità alle procedure comunitarie per la concessione di aiuti e che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dal sistema di aiuti quale approvato con decisione n. 88/318/CEE.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 1° giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 106

95A3446

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica e la Tarì industriale S.c.r.l.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994 che ha attribuito al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilanio e della programmazione economica le competenze in materia di contrattazione programmata;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 675/1994 che disciplinano, tra l'altro, la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica e la gestione del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986 e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Viste le delibere del CIPE del 29 dicembre 1986 e del 29 marzo 1990, concernenti, tra l'altro, le procedure della contrattazione programmata;

Viste le delibere del CIPI e del CIPE in data 2 febbraio 1990 che hanno esteso la contrattazione programmata ai consorsi di piccole e medie imprese produttrici di beni e di servizi;

Vista la domanda di accesso alla contrattazione programmata presentata in data 28 aprile 1992 dalla Tarì industriale S.c.r.l.;

Considerato che gli investimenti previsti nel piano dell'azienda sono stati avviati entro il 21 agosto 1992, e che pertanto rientrano nella previsione dell'art. 1, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge n. 415/1992 come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992;

Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato trovano copertura sulle disponibilità derivanti dalle modifiche già apportate ai contratti di programma in essere;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la società consortile a responsabilità limitata Tarì industriale che comporta investimenti per complessive 105.156 milioni di lire, così ripartiti:

	Milioni di lire
Investimenti tecnologico-industriali (comprese lire 15.439 milioni per scorte)	74.196
Centro di servizi per lo sviluppo tecnologico	8.500
Progetti di formazione per addetti all'industria	22.460
Totale	105.156

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle agevolazioni finanziarie di seguito indicate:

2.1. quanto agli investimenti tecnologico-industriali, costituiti da 44 iniziative proposte dalle singole piccole aziende industriali consorziate, da realizzare nell'area di sviluppo industriale di Marcianise (Caserta) e che ammontano a lire 58.757 milioni, contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978, così come modificato dall'art. 9 della legge n. 64/1986, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto di cui all'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/1978;

2.2. per tutti gli investimenti indicati al precedente punto 2.1. e per le scorte previste in lire 15.439 milioni, finanziamenti a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986;

2.3. quanto al centro di servizi da realizzare nell'area di sviluppo industriale di Marcianise (Caserta) comportante investimenti per lire 8.500 milioni, le agevolazioni previste dall'art. 12, comma 1, della legge n. 64/1986, consistente nell'applicazione degli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978, con la maggiorazione, ove ricorrano le condizioni, del quinto di cui all'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/1978;

2.4. quanto al progetto consortile per la formazione, per un costo complessivo di lire 22.460 milioni, contributo in conto capitale pari al 70% dei costi per quanto concerne il personale già in forza ed il 90% per il personale di nuova assunzione.

3. A fronte della realizzazione del piano progettuale di cui al precedente punto 1, l'onere a carito dello Stato, per le agevolazioni finanziarie da erogarsi una volta completate favorevolmente le previste istruttorie, è stato valutato in 66.591 milioni di lire.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumento degli oneri dello Stato indicati al precedente punto 4, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 415/1992 come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992.

Le variazioni che comportino modifiche sostanziali o spese superiori al 20% per singole tipologie di investimento del piano progettuale, dovranno essere autorizzate dal CIPE; le altre variazioni saranno valutate dal competente Servizio del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

5. Nel programma consortile sono previste attività di ricerca e sviluppo per un costo complessivo di lire 5.500 milioni, per il cui finanziamento si farà ricorso all'intervento ordinario di cui alla legge n. 46/1982 e successive integrazioni e modificazioni.

6. La Tarì industriale S.c.r.l. si farà carico, nell'ambito delle funzioni previste dalla delibera CIPE 29 marzo 1990, di sostituire o integrare competenze o attività di singole consorziate, per il raggiungimento degli obiettivi consortili, con particolare riferimento alla nuova occupazione da creare stabilita in 289 nuovi assunti, che si aggiungono a 94 persone già in 'organico.

7. Le domande di agevolazioni finanziarie dovranno essere presentate dalle società beneficiarie al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla banca finanziatrice entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto.

I decreti di concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal contratto dovranno essere emessi entro il 31 dicembre 1995.

8. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede alla stipula e all'attuazione del contratto di programma, secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura che l'attuazione della presente determinazione sia effettuata in conformità alle procedure comunitarie per la concessione di aiuti e che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dal sistema di aiuti quale approvato con decisione 88/318/CEE.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 1° giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 111

95A3447

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 5 giugno 1995.

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del nuovo limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Bonifiche Siele finanziaria S.p.a. (Deliberazione n. 9262).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Visto che in data 24 aprile 1995 la Banca di Roma S.p.a., ha acquistato il 54.23% del capitale ordinario della Bonifiche Siele finanziaria S.p.a., pari a 13.808.216 azioni ordinarie;

Visto che la Banca di Roma S.p.a. ha comunicato a questa Commissione, in data 3 maggio 1995, di voler procedere al lancio di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni emesse dalla Bonifiche Siele finanziaria S.p.a. non ancora in suo possesso;

Considerato che, a seguito della citata operazione potrebbe verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla Bonifiche Siele finanziaria S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dalla Bonifiche Siele finanziaria S.p.a. è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 7% per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 5 giugno 1995

p. *Il presidente:* ZURZOLO

95A3449

DELIBERAZIONE 5 giugno 1995.

Rideterminazione dello scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto il contratto future su indice di borsa MIB30 (denominato FIB30). (Deliberazione n. 9267).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la delibera n. 8509 dell'11 ottobre 1994 con la quale sono state definite, tra l'altro, le caratteristiche del contratto future su indice di borsa MIB30 (denominato FIB30);

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera n. 8625 del 2 novembre 1994, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la comunicazione del consiglio di borsa del 3 maggio 1995, prot. 4224/95, con la quale è stata richiesta la modifica dello scostamento minimo di prezzo del contratto FIB30;

Ritenuto opportuno fissare lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto il contratto FIB30 in cinque punti indice;

Delibera:

Il terzo capoverso della delibera n. 8509 dell'11 ottobre 1994 è sostituito dal seguente:

«Il contratto FIB30 è quotato in punti indice e lo scostamento minimo di prezzo delle proposte aventi ad oggetto il contratto stesso è fissato in cinque punti dell'indice».

La presente delibera sarà inviata in copia al consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob, ed entrerà in vigore il 3 luglio 1995.

Roma, 5 giugno 1995

Il presidente: BERLANDA

95A3450

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 9 giugno 1995, n. 2595.

Barriere stradali di sicurezza. Decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223.

Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade

Come è noto, il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, con il quale è stato adottato il regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza, introduce, per i progetti relativi alla costruzione di nuovi tronchi stradali od all'adeguamento di tratti significativi di strade esistenti, l'obbligo di prevedere la protezione, nelle migliori condizioni possibili di sicurezza, di determinate zone contro la fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata.

Lo stesso decreto prevede altresì che tale protezione dovrà essere attuata con barriere stradali di sicurezza che abbiano conseguito l'omologazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ora Direzione generale per la viabilità e mobilità urbana ed extraurbana.

Le procedure per l'omologazione nonché le prescrizioni tecniche per le prove d'impatto su prototipi da eseguirsi presso campi di prova di istituti autorizzati, sia italiani che esteri, sono indicate negli allegati 1 ed 1*A* del decreto.

Con apposita circolare si prevede la pubblicazione dell'elenco degli istituti autorizzati: italiani — a seguito di domanda e di uno specifico provvedimento autorizzativo di questa Direzione —; stranieri, se autorizzati dalle proprie autorità competenti, a seguito di richiesta di inserimento.

Infine lo stesso decreto stabilisce che l'entrata in vigore delle disposizioni in esso contenute sia subordinata alla omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna classe — come previsto dalle istruzioni tecniche allegate al decreto —. Con circolare ministeriale si provvederà a rendere nota l'avvenuta omologazione delle barriere di che trattasi e soltanto dopo sei mesi dalla pubblicazione della detta circolare, le disposizioni regolamentari potranno entrare in vigore.

Da quanto sinora esposto risulta evidente che l'avvio di tutta la procedura dipende dalla circolare con la quale sono individuati gli istituti autorizzati allo svolgimento delle prove d'impatto, necessarie per il rilascio delle omologazioni.

Finora però in Italia nessun istituto è stato autorizzato allo svolgimento delle prove d'impatto, mentre solo recentemente è pervenuta la richiesta di inserimento da parte di un istituto straniero.

Tale situazione ha ovviamente impedito il rilascio di omologazioni e quindi l'applicazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223.

La mancata applicazione del suddetto decreto comporta che l'unica normativa oggi applicabile alle barriere stradali di sicurezza è rappresentata dalla circolare 11 luglio 1987, n. 2337 e dalle norme C.N.R.

Inoltre occorre in merito precisare che la mancanza di barriere omologate ai sensi del citato decreto non esime i progettisti e gli enti proprietari di strade dall'obbligo di rispettare il principio di garantire le migliori condizioni di sicurezza sulle strade.

Tutto ciò premesso, nelle more della completa applicazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e dei suoi eventuali aggiornamenti, si prescrive che i progetti di costruzione di nuovi tronchi stradali e di adeguamento di quelli esistenti debbono tenere in debito conto, secondo le disposizioni comunque vigenti e le buone norme della progettazione stradale, la necessità di proteggere determinate zone contro la fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata prevedendo se necessario l'installazione di barriere di sicurezza stradale ed assumendo quali indicazioni di riferimento le istruzioni tecniche allegate al già citato decreto ministeriale ed i relativi aggiornamenti.

In merito all'acquisizione delle barriere da parte degli enti proprietari di strade si rappresenta che, al momento attuale, non sussistono limitazioni normative nei confronti dei prodotti presenti sul mercato, se non quelle indicate dalla già citata circolare 2337 dell'11 luglio 1987 e quelle che saranno eventualmente definite dagli enti proprietari medesimi in sede di redazione dei capitolati speciali d'appalto.

Pertanto gli enti proprietari di strade, pur garantendo il principio della libera concorrenza, possono richiedere determinate specifiche tecniche delle barriere, assumendo quale riferimento le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale n. 223 ed i relativi aggiornamenti, richiedendo idonea certificazione delle stesse ed, ove ritenuto opportuno, certificazioni di controllo di qualità secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti.

Il Ministro: BARATTA

95A3451

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di note relativo all'estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori (MFO), con allegato *addendum*, effettuato il 17 e 24 marzo 1992.

Il giorno 7 febbraio 1995 il Capo dello Stato ha provveduto a firmare il relativo strumento di ratifica e pertanto, in conformità alla clausola di entrata in vigore, le disposizioni contenute nell'*addendum* allegato allo scambio di note sono in vigore da tale data.

95A3452

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 gennaio 1995, n. 18/S, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Schianchi Francesco, nato il 5 maggio 1921 a Vigatto (ora aggregato al comune di Parma). «Durante uno spostamento, mentre il suo distaccamento veniva investito di sorpresa dal fuoco ravvicinato di due autoblinde tedesche, si attestava, insieme a un esiguo gruppo di partigiani, su posizioni di fortuna, aprendo un intenso fuoco contro l'avversario e votandosi coscientemente al sacrificio per dar tempo agli altri reparti di schierarsi per il contrattacco. Esaurite le munizioni, resasi ormai vana ogni resistenza, soverchiato dai possenti mezzi del nemico, veniva catturato e ristretto in prigionia a Ciano d'Enza. Qui, pur sottoposto a indicibili torture, manteneva il più fermo silenzio. Cadeva, infine, nobilmente sotto il piombo dei suoi stessi aguzzini, illuminando, con l'esempio del suo sublime sacrificio e della sua forza d'animo, tutta la Resistenza parmense». — Capomonte Ciano d'Enza, 12 novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 gennaio 1995, n. 14/B, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Benatti Ermete, nato il 9 gennaio 1923 a Mirandola. «Attivissimo partigiano, animato da nobili sentimenti patriottici, sceglieva volontariamente la difficile lotta da condursi in zona occupata dal nemico. Mentre si trovava in un cascinale accerchiato con il suo gruppo di preponderanti forze tedesche appoggiate da mezzi blindati, respingeva la intimazione di resa ed impegnava furioso combattimento infliggendo numerose perdite al nemico. Dopo ore di lotta, esaurite le munizioni, piuttosto che cadere nelle mani del nemico riservava a se l'ultima bomba ed unendosi ad altri due compagni la faceva esplodere rimanendo orribilmente straziato. Esempio altissimo di ardimento, di ferrea volontà, di spirito di sacrificio spinto fino al limite estremo». — Mirandola, 27 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 gennaio 1995, n. 19/S, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Senzioni Eufemio, nato il 4 giugno 1914 a Vigatto (ora aggregato al comune di Parma). «Partigiano combattente con il distaccamento "Matteotti" della III Brigata "Julia", durante l'attacco di una colonna corazzata tedesca, si attestava, assieme ad un esiguo gruppo di partigiani, su posizione di fortuna, aprendo un intenso fuoco contro l'avversario. Esaurite le munizioni veniva catturato e ristretto in prigionia a Ciano d'Enza, dove, dopo indicibili torture, cadde sotto il piombo dei suoi aguzzini, sacrificando alla Patria la sua giovane vita». — Ciano d'Enza, 12 novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 311/S, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Sasso Angelo, nato il 10 febbraio 1922 a Oneglia (ora Imperia). «Giovane partigiano appartenente alla IV Brigata della divisione "F. Cascione", operante nell'Imperiese, veniva catturato dai nazifascisti ad Imperia l'11 aprile 1944, a seguito di delazione. Sottoposto a duri interrogatori e barbaramente torturato, non rivelava nulla sui suoi compagni e sulla formazione di appartenenza. Tradotto a Genova e rinchiuso alla Casa dello studente subiva altre torture mantenendo un fiero contegno. Condotto al Passo del Turchino veniva fucilato il 19 agosto 1944». — Passo del Turchino (Genova), 19 agosto 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 gennaio 1995, n. 24/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Cavallero Matteo, nato il 22 novembre 1921 a Fossano. «Catturato in seguito a rastrellamento nella zona di Tavole (Prelà) e portato nelle carceri di Oneglia, veniva sottoposto a terribili torture perché parlasse; ma il nemico non vi riuscì. Durante il tragitto per raggiungere il luogo dell'esecuzione, ben sapendo di andare incontro alla morte, cantava gli inni partigiani suscitando l'ammirazione dello stesso nemico». — Tavole (Prelà), 15 febbraio 1945.

95A3454

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime commerciale, sede in Ascoli Piceno, unità in Ascoli Piceno, Porto S. Giorgio, Pescara e S. Benedetto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, sede in Torre Annunziata (Napoli), unità in Torre Annunziata (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 giugno 1994 al 14 giugno 1995.

La proroga, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat Avio - Gruppo Fiat, sede in Torino, unità in Torino, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996.

La proroga, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Ge.I., sede in Roma, unità in provincia di Catania (Passo Martino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 settembre 1994 al 27 settembre 1995.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre dal 1° gennaio 1994 Vilca S.p.a., sede in Cesano Maderno (Milano), unità in Castellaccio di Paliano (Frosinone), e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Savitri, sede in Trieste, unità in Muggia (Trieste), per il periodo dal 21 dicembre 1994 al 20 giugno 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 21 giugno 1995 al 20 dicembre 1995.

Il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche Panetto e Petrelli, sede in Spoleto (Perugia), unità in Spoleto (Perugia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.E.S. - Meccanica per l'elettronica e Servomeccanismi, sede in Roma, unità in Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 febbraio 1995 al 2 febbraio 1996.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Moccia Irme, sede in Napoli, unità in Pomezia (Roma), per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1995 al 28 agosto 1995.

Il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stilgres, sede in Melfi (Potenza), unità in Melfi (Potenza) e uffici di Spezzano (Modena), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 9 agosto 1994 all'8 agosto 1995.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino, sede in Pesaro, unità in Fano (Pesaro) e Pesaro, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 novembre 1994 al 2 novembre 1995.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica Marcco, sede in Carinaro (Caserta), unità in Gricignano d'Aversa (Caserta), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcco, sede in Carinaro (Caserta), unità in Carinaro e Gricignano (Caserta), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994.

La proroga, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.P.S., sede in Pagani (Salerno), unità in Pagani (Salerno), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 luglio 1994 al 4 luglio 1995.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla EFIM (ente pubblico), sede in Roma, unità in Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 21 marzo 1995, termine finale.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c.a.r.l. Consorzio agrario provinciale di Arezzo, sede in Arezzo, unità in Arezzo, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 21 aprile 1994 al 30 aprile 1995.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1995:

è approvato il programma per la riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1995, della ditta S.p.a. Belfe, con sede in Marostica (Vicenza) e unità di Marostica (Vicenza).

Parere comitato tecnico del 27 luglio 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° ottobre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Belfe, con sede in Marostica (Vicenza), unità di Marostica (Vicenza), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 settembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fivre elettronica, sede in Pavia, unità in Pavia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1994 al 27 agosto 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16272 del 14 dicembre 1994.

Il periodo di cui sopra è autorizzato, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, sede in Pescara, unità in Pescara e S. Giovanni Teatino (Chieti), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. L'impronta di G. Autiero & C., sede in Napoli, unità in Casandrino (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 2 settembre 1994 al 1° marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Stegagno, sede in Verona, unità in Verona, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 ottobre 1993 al 28 aprile 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14418 del 30 marzo 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 29 aprile 1994 al 28 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Baioni, sede in Monte Porzio (Pesaro), unità in Monte Porzio (Pesaro), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. B.D. - Bulloneria dadi e lavorazioni meccaniche, sede in Marcianise (Caserta), unità in Marcianise (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 4 novembre 1994 al 3 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Lanificio di Occhieppo, sede in Occhieppo Superiore (Vercelli), unità in Occhieppo Superiore (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17024 dell'8 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17024 dell'8 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Ager, sede in Sant'Olcese (Genova), unità in Sant'Olcese (Genova), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1994 al 6 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 7 gennaio 1995 al 6 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Specioso Francesco, sede in Partinico (Palermo), unità in Partinico (Palermo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 6 aprile 1995 al 5 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Denis, sede in Roma, unità in Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 gennaio 1995 al 20 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 21 luglio 1995 al 20 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Jacqueline moda, sede in Napoli, unità in Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1994 al 2 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 3 febbraio 1995 al 2 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Confezioni A e B, sede in Lanciano (Chieti), unità in Lanciano (Chieti), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Krisma confezioni, sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), unità in Roseto degli Abruzzi (Teramo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 30 maggio 1995 al 29 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Lubla, sede in Manoppello (Pescara), unità in Manoppello (Pescara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1994 al 23 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 24 dicembre 1994 al 23 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Casa di cura clinica San Michele, sede in Piano di Sorrento (Napoli), unità in Piano di Sorrento (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 febbraio 1995 all'8 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 9 agosto 1995 all'8 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Alfieri, sede in Napoli, unità in Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 giugno 1994 all'8 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 9 dicembre 1994 all'8 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. Giusi confezioni di Antonacci G. & C., sede in Villa Raspa di Spoltore (Pescara), unità in Villa Raspa di Spoltore (Pescara), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A3373

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Comfort di Longhi Piero & C., con sede in Meda (Milano) e unità di Meda (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Comfort di Longhi Piero & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esi Stampa medica, con sede in S. Donato Milanese (Milano) e unità di S. Donato Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasette unità, su un organico complessivo di cinquantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esi Stampa medica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalarredinox, con sede in Verdellino località Zingonia (Bergamo) e unità di Verdellino (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di quarantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalarredinox, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italfarmaco, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano), Milano Sesto San Giovanni (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per nove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattrocentosessanta unità, su un organico complessivo di seicentocinquantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italfarmaco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.B.M. Hudson italiana, con sede in Milano e unità di Milano Terno d'Isola (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di settecentosei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.B.M. Hudson italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirrone ing. Francesco, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventuno mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentatre unità, su un organico complessivo di quarantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirrone ing. Francesco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 1994 al 1° gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio Crotti, con sede in Albino (Bergamo) e unità di Albino (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, di cui tre part-time da trenta a venticinque ore medie settimanali e un part-time da trenta a venti ore medie settimanali su un organico complessivo di trentanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio Crotti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Com.Tec. 83, con sede in Trivolzio (Pavia) e unità di Trivolzio (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventuno mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di ventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Com.Tec. 83, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto di vigilanza Serenissima, con sede in Taranto e unità di Manduria (Taranto), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventinove ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantacinque unità, su un organico complessivo di novantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto di vigilanza Serenissima, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.C.R. Italia dal 1° maggio 1994 AT e T Global Information Solutions Ita., con sede in Milano e unità di Milano, Napoli, Palermo, Roma, Padova, Bologna, Torino, Sesto Fiorentino (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di seicentonovantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.C.R. Italia dal 1° maggio 1994 AT e T Global Information Solutions Ita., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idross, con sede in Catanzaro e unità di Catanzaro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventuno mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentuno unità, su un organico complessivo di trentanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idross, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tifone, con sede in Cassana (Ferrara) e unità di Cassana (Ferrara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentaquattro unità, su un organico complessivo di trentaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tifone, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.I.A. Azienda italiana astucci, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castelmaggiore (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, su un organico complessivo di trentadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.I.A. Azienda italiana astucci, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Retesette Emilia Nord, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31.60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di dodici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Retesette Emilia Nord, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 31 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C. & D., con sede in Luzzara (Reggio Emilia) e unità di Luzzara (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentuno unità, su un organico complessivo di cinquanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C. & D., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Borgotaro, con sede in Borgo Val di Taro (Parma) e unità di Borgo Val di Taro (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unità, su un organico complessivo di ventotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Borgotaro, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A3374

MINISTERO DEL TESORO

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Pago Veiano S.c.r.l., in Pago Veiano.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1995, la procedura di amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Pago Veiano, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pago Veiano (Benevento) — già prorogata per un periodo di due mesi con provvedimento della Banca d'Italia in data 5 aprile 1995, ai sensi dell'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 385/1993, per il periodo massimo di sei mesi.

95A3461

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 giugno 1995

Dollaro USA	1647,00
ECU	2161,19
Marco tedesco	1168,50
Franco francese	333,00
Lira sterlina	2635,20
Fiorino olandese	1043,92
Franco belga	56,916
Peseta spagnola	13,492
Corona danese	299,70
Lira irlandese	2683,46
Dracma greca	7,238
Escudo portoghese	11,110
Dollaro canadese	1197,38
Yen giapponese	19,411
Franco svizzero	1411,92
Scellino austriaco	166,16
Corona norvegese	262,97
Corona svedese	225,86
Marco finlandese	381,60
Dollaro australiano	1195,23

95A3492

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Arcangela Todaro-Faranda», in Bologna

Si comunica che con decreto ministeriale del 2 maggio 1995, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 20 maggio 1995 al n. 113, alla fondazione «Arçangela Todaro-Faranda», con sede in Bologna, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

95A3453

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Rettifica ai dati catastali di un reliquato stradale in comune di Termini Imerese

Con decreto aziendale n. 2749 del 25 maggio 1995 è stata disposta la rettifica del decreto aziendale n. 4185 del 25 febbraio 1989 riguardante la sdemanializzazione del reliquato stradale, posto in fregio alla strada statale n. 120 contraddistinto al catasto terreni del comune di Termini Imerese (Palermo), limitatamente alle progressive chilometriche che risultano essere km 0+584 in sx e km 0+640 in dx ed al foglio catastale che risulta essere il n. 57.

95A3462

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica generale ed inorganica (settore scientifico-disciplinare: C03X);

chimica organica industriale (settore scientifico-disciplinare: C04X).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

95A3464

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno recante: «Autorizzazione alla Fondazione "Pro juventute don Carlo Gnocchi" a conseguire alcuni legati». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 57 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente al terzo decreto datato 21 aprile 1995, il nome della persona che ha disposto il legato: «Sig.ra Antica Palmira nata a Norcia il 31 marzo 1901», deve intendersi rettificato in: «Sig.ra Antica Palmira *Fedeli*, nata a Norcia il 31 marzo 1901».

95A3438

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via *Pretoria*

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 9 0 9 5 *

L. 1.300